



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Come si riceve una denuncia?

Autore: Mariano Acquaviva | 15/08/2021



*Come si comunica all'indagato l'iscrizione nel registro delle notizie di reato? Cosa sono l'informazione di garanzia e l'avviso di conclusione delle indagini?*

La **denuncia** penale serve per comunicare alle autorità competenti che è stato commesso un reato, cioè un illecito che la legge punisce con la detenzione. La denuncia è una segnalazione, un avviso consegnato alle forze dell'ordine per portarle a conoscenza di un fatto criminoso. Ricevuta la denuncia, le autorità si attivano per svolgere le indagini opportune e, dunque, per fare chiarezza sul caso.

Ad ogni denuncia corrispondono, di regola, uno o più indagati, cioè persone che sono state indicate nella segnalazione come responsabili del fatto. L'accusato ha ovviamente diritto di difendersi con tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni; per fare ciò, però, ha necessariamente bisogno di essere avvertito della denuncia sporta nei suoi confronti.

**Come si riceve una denuncia?** La legge italiana non prevede un vero e proprio diritto di venire a conoscenza delle indagini preliminari in corso; in altre parole, la persona denunciata potrebbe anche non sapere nulla della segnalazione sporta nei suoi riguardi. Ciò ovviamente non significa che l'intero processo penale si svolge nella totale segretezza; questo aspetto riguarda solamente la fase delle indagini preliminari.

Come vedremo, la polizia è tenuta a comunicare l'avvenuta denuncia solamente quando occorre procedere a un atto d'indagine per cui occorre la presenza necessaria dell'avvocato. Se l'argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme **come si riceve una denuncia**.

## **Cosa succede con una denuncia?**

Come detto in apertura, la denuncia è la segnalazione di un reato. Ma cosa succede dopo aver sporto denuncia? Accade che le forze dell'ordine che l'hanno ricevuta (ad esempio, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, ecc.) devono trasmetterla subito alla **Procura della Repubblica** territorialmente competente. Giunta qui la denuncia, il nominativo della persona denunciata è iscritto all'interno del registro delle notizie di reato. Da questo preciso momento iniziano ufficialmente le **indagini preliminari**.

In pratica, con una denuncia succede che la persona segnalata alle autorità diventa **indagata** per il reato attribuitole. D'ora in avanti, il pubblico ministero, avvalendosi della polizia giudiziaria, dirigerà le investigazioni per comprendere se la notizia di reato sia fondata o meno.

## **Denuncia: è notificata all'indagato?**

Come anticipato in premessa, la legge non obbliga la polizia o la Procura a **notificare** all'indagato la denuncia a suo carico. Questa scelta è giustificata per

via del **segreto** che copre gli atti d'indagine.

Per legge, le **investigazioni della Procura** sono coperte dal segreto fino a quando non sono terminate. Da tanto deriva una conseguenza molto semplice: la persona denunciata per un reato potrebbe non avere affatto contezza della sua qualità di indagato. In pratica, può accadere che un soggetto sia sottoposto a indagini e non ne sappia assolutamente nulla.

La denuncia sporta non è dunque notificata all'indagato. Ciò tuttavia non significa che il denunciato non potrà mai venire a conoscenza di tale sua qualità; vi sono delle ipotesi in cui le autorità sono costrette a comunicare all'indagato che ci sono delle investigazioni in corso. Vediamo di cosa si tratta.

## **Informazione di garanzia: quand'è notificata?**

Quando occorre procedere a un atto d'indagine per cui è necessaria l'assistenza di un difensore (è il caso dell'interrogatorio o della perquisizione, ad esempio), la Procura deve notificare all'indagato l'informazione di garanzia, meglio conosciuta come **avviso di garanzia**.

Nell'informazione di garanzia sono indicate le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia **[1]**.

In questa circostanza, dunque, occorre procedere necessariamente alla notifica di un atto che svelerà all'indagato che sono in corso delle indagini a suo carico. Non si tratta, però, della comunicazione della denuncia: come vedremo a breve, infatti, chiedersi come si riceve una denuncia significa domandarsi come vengono notificati gli atti di un **procedimento penale**.

## **Istanza ex articolo 335 Codice di procedura penale: cos'è?**

Un altro modo per venire a conoscenza di una denuncia sporta nei propri riguardi è quello di fare istanza alla Procura affinché vengano comunicate le iscrizioni presenti a proprio carico all'interno del registro delle notizie di reato. Si tratta della

nota **istanza ex art. 335 del Codice di procedura penale**, che permette a chiunque lo voglia di ottenere dalla Procura un certificato in cui sono indicate le eventuali indagini in corso

L'istanza può essere presentata tanto dal presunto indagato quanto dalla **persona offesa** (quest'ultima, per sapere se la sua denuncia/querela ha avuto seguito), ovvero dai rispettivi avvocati muniti di procura speciale.

Una volta fatta istanza ex art. 335 cod. proc. pen.:

- se risultano iscrizioni, queste verranno comunicate al richiedente;
- se non risultano iscrizioni, la Procura risponderà con la formula «Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione»;
- se risultano iscrizioni, ma il pm ritiene opportuno non comunicarle (per un periodo non superiore a tre mesi), allora la Procura risponderà ancora una volta affermando che «Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione».

## **Avviso di conclusione delle indagini: cos'è?**

Abbiamo detto che la legge non obbliga la polizia a notificare all'indagato la denuncia sporta nei suoi confronti; nemmeno l'avviso di garanzia è obbligatorio, se non nei casi in cui occorre procedere a un atto d'indagine a cui deve assistere un avvocato.

Alla luce di ciò, se l'indagato non riceve nulla dalla Procura né fa istanza ex art. 335 Codice di procedura penale, come farà a sapere di essere stato denunciato? Il processo potrebbe celebrarsi senza che lui ne sappia nulla? Assolutamente no. Anche quando non è stata notificata l'informazione di garanzia, all'indagato va sempre comunicato l'**avviso di conclusione delle indagini**.

Con quest'ultimo atto la Procura comunica all'indagato che l'attività investigativa a suo carico è terminata e che non si ravvisano le condizioni per poter chiedere l'archiviazione.

L'avviso di conclusione delle indagini contiene la sommaria enunciazione del reato per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e

del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne **visione** ed estrarne **copia**.

In buona sostanza, l'indagato potrà venire a conoscenza della denuncia al più tardi con l'avviso di **conclusione delle indagini**. Si tratta di un atto fondamentale che va sempre notificato al soggetto indagato, il quale dunque potrebbe avere conoscenza di tale sua qualità solamente al termine delle investigazioni.

## Denuncia: come si riceve?

Come anticipato, chiedersi **come si riceve una denuncia** significa domandarsi in che modo viene notificato uno degli atti sopra indicati, cioè l'informazione di garanzia o l'avviso di conclusione delle indagini.

Ogni atto riguardante un procedimento penale è normalmente consegnato all'indagato dalla **polizia giudiziaria**: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia municipale, ecc.

Alla consegna dell'avviso di garanzia viene fatta sottoscrivere la relata che attesta la corretta ricezione dell'atto (cosiddetta **relazione di notificazione**).

Spesso, accade che le autorità invitino l'indagato a ritirare l'atto direttamente in caserma o in **questura**. In tutte le altre ipotesi, sono le forze dell'ordine a raggiungere l'indagato presso il proprio domicilio.

Può accadere che la notifica di un atto penale venga affidata agli **ufficiali giudiziari**. L'ufficiale giudiziario è un **funzionario pubblico** (un dipendente della pubblica amministrazione e, nello specifico, del ministero della Giustizia) adibito alla notifica degli atti giudiziari di qualsiasi natura: civile, penale, amministrativa, tributaria, ecc.

L'ufficiale giudiziario può notificare gli atti in due modi: **recandosi personalmente** presso il destinatario oppure avvalendosi dei **servizi postali [2]**.

La maggior parte delle volte, comunque, la notifica degli atti penali avviene tramite la polizia giudiziaria. Ciò vale dunque anche per l'informazione di garanzia e l'avviso di conclusione delle indagini, atti tipici con cui si viene a conoscenza della denuncia sporta nei propri confronti.

## **Note**

**[1]** Art. 369 cod. proc. pen. **[2]** Legge n. 890/1982.